

Allegato parte integrante

Disposizioni per l'erogazione dei sussidi economici per l'assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti

Disposizioni per l'erogazione dei sussidi economici per l'assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti

(ex LP 12 luglio 1991, n. 14, articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3 e LP 28 maggio 1998, n. 6, articolo 8)

Art. 1 Finalità

1. Le presenti disposizioni definiscono, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, le modalità ed i criteri di concessione dei sussidi economici previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3) della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14. Tali sussidi sono volti a sostenere l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, valorizzando le risorse familiari e favorendo la qualificazione ed il potenziamento dell'attività di assistenza e cura anche attraverso l'apporto di persone volontarie e/o regolarmente retribuite.

2. I sussidi previsti dalle disposizioni richiamate al comma 1 riguardano le persone non autosufficienti per le quali le unità valutative multidisciplinari previste dall'art. 5 accertano la compatibilità delle prestazioni assicurate a domicilio con i bisogni della persona.

Art. 2 Destinatari dei sussidi

1. Il sussidio economico, quantificato in base alle disposizioni previste dall'articolo 7, è corrisposto alla persona che, trovandosi in una delle condizioni indicate dal comma 2, assume la responsabilità dell'assistenza di una persona non autosufficiente in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3.

2. Possono assumere la responsabilità dell'assistenza:

- a) il coniuge, un parente o un affine che conviva stabilmente con la persona non autosufficiente ovvero una persona che, con quella, convive e risiede da almeno due anni; sono esclusi i conviventi che abbiano con l'assistito rapporti di lavoro comunque denominati o collaborazioni a titolo oneroso;
- b) un parente entro il quarto grado o un affine della persona non autosufficiente, non convivente con la stessa e residente entro dieci chilometri dall'abitazione dell'assistito.

3. I soggetti indicati al comma 2 devono essere residenti in provincia di Trento

4. La responsabilità dell'assistenza di persone non autosufficienti conviventi nello stesso nucleo può essere assunta da una sola persona e le domande presentate non possono essere più di due.

Art. 3 Requisiti e condizioni

1. Il sussidio economico è concesso a chi assume l'assistenza della persona non autosufficiente in presenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) residenza ultrabiennale della persona non autosufficiente in provincia di Trento;
- b) adeguato livello quali-quantitativo dell'attività di assistenza e cura alla persona non autosufficiente, valutata in base agli elementi previsti dall'allegato A con riguardo al bisogno di assistenza accertato in base ai criteri di valutazione richiamati alla lettera c) del presente articolo;

- c) bisogno, in modo permanente, di assistenza continua della persona non autosufficiente in quanto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in base agli accertamenti effettuati dalla competente unità valutativa multidisciplinare prevista dall'articolo 5, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'allegato B. Per le persone di età superiore ai diciotto anni, le condizioni di non autosufficienza considerate ai fini del sussidio economico sono quelle che presentano un bisogno di assistenza definito "elevato" e "molto elevato" attraverso la somministrazione delle scale individuate dall'allegato B. Per i minori il bisogno di assistenza che costituisce requisito per il sussidio è quello connesso alla condizione definita di "difficoltà grave o totale incapacità" attraverso la somministrazione delle scale individuate dallo stesso allegato B.
- d) condizione economica del nucleo di riferimento, valutata secondo le modalità ed i criteri indicati dall'allegato C, non superiore ai limiti stabiliti dal medesimo allegato C.

2. Ai fini della concessione del sussidio va accertata, ove possibile, da parte dell'ente gestore individuato ai sensi dell'articolo 8, la dichiarazione di cui alla lettera f) del medesimo articolo 8, riguardante la presentazione della domanda d'intesa con l'assistito e gli eventuali altri familiari, affini e/o conviventi, nonché la condivisione del progetto assistenziale da parte del medesimo assistito.

3. All'atto della domanda la persona non autosufficiente deve aver presentato domanda per la concessione dell'indennità di accompagnamento o beneficiare di analoga prestazione concessa per l'assistenza personale continua ed essere già assistita a domicilio. In deroga a questa ultima condizione, qualora siano assicurate a domicilio le prestazioni di assistenza e cura secondo i livelli quali-quantitativi previsti dalle presenti disposizioni, la domanda per la concessione del sussidio può essere presentata anche se la persona non autosufficiente è ricoverata presso una struttura residenziale.

4. Il sussidio economico è incompatibile con la fruizione di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali a carattere semiresidenziale o residenziale, nonché con la fruizione del servizio di assistenza domiciliare. In deroga a tale disposizione, in taluni casi, su proposta dell'assistente sociale incaricata della valutazione della rete assistenziale, può essere prevista la concessione di servizi complementari del servizio di aiuto domiciliare, nonché lo svolgimento di attività di monitoraggio e supervisione delle prestazioni assicurate da chi assume la responsabilità dell'assistenza e cura.

5. Il sussidio economico è, inoltre, incompatibile con la fruizione, da parte del soggetto non autosufficiente, dell'assegno di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, concernente "Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni", e successive modificazioni.

6. In caso di rinuncia da parte dei beneficiari alla fruizione degli assegni richiamati al comma 5, gli stessi beneficiari possono ottenere ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, ricorrendone i presupposti, i sussidi economici disciplinati dalle presenti determinazioni. La rinuncia alla fruizione di tali assegni ha effetto subordinatamente alla concessione dei predetti sussidi.

Art. 4

Valutazione quali-quantitativa dell'assistenza a domicilio

1. La valutazione della presenza delle condizioni che assicurano i livelli quali-quantitativi di assistenza a domicilio previsti dall'allegato A, è effettuata dalla competente unità valutativa multidisciplinare tenuto conto del grado di non autosufficienza e del bisogno di assistenza accertato.

2. La raccolta degli elementi per la valutazione della sussistenza delle condizioni prevista dal comma 1 avviene dopo la valutazione della condizione economica prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d) ed è effettuata dall'ente gestore territorialmente competente.

Art. 5

Accertamento della non autosufficienza e del bisogno di assistenza

1. L'accertamento della condizione di non autosufficienza e del bisogno di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) è effettuato dalle unità valutative multidisciplinari istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e), della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, secondo i criteri valutativi di cui all'allegato B.

2. Le unità valutative multidisciplinari si esprimono sulla compatibilità tra la condizione di non autosufficienza accertata ed il livello quali-quantitativo dell'assistenza assicurata a domicilio sulla base degli elementi raccolti dall'assistente sociale incaricata dall'ente gestore territorialmente competente.

3. La persona assistita deve essere accompagnata alla visita di accertamento della non autosufficienza dalla persona che ha presentato istanza per la concessione del sussidio economico.

Art. 6

Valutazione della condizione economica

1. La valutazione della condizione economica è effettuata dall'ente gestore individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, avvalendosi del sistema esperto approvato con deliberazione della Giunta provinciale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, secondo le modalità ed i criteri previsti dall'allegato C.

Art. 7

Misura del sussidio economico

1. Il sussidio economico, se spettante, è stabilito nelle seguente misura:

- da un massimo di euro 36,15 ad un minimo di euro 5,16 al giorno per le persone di età superiore ai diciotto anni con un bisogno di assistenza "molto elevato";
- da un massimo di euro 20,66 ad un minimo di euro 5,16 al giorno per le persone con età superiore ai diciotto anni con un bisogno di assistenza "elevato";
- da un massimo di euro 20,66 ad un minimo di euro 5,16 al giorno per i minori classificati nella condizione di "difficoltà grave o totale incapacità".

2. La misura del sussidio è graduata tra l'importo massimo e l'importo minimo stabilito dal comma 1 in relazione alla condizione economica accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).

3. Qualora la persona non autosufficiente assistita fruisca di servizi esterni al domicilio, ferma restando l'incompatibilità con quelli socio-sanitari e socio-assistenziali, il sussidio determinato ai sensi del comma 2 è corrisposto, per il periodo di frequenza di tali servizi, in misura pari al 50 per cento. In caso di assenza dai citati servizi per malattia certificata di durata superiore a quindici giorni, il sussidio è corrisposto in misura pari al 100 per cento.

4. Nel caso in cui siano state presentate due domande per la concessione del-sussidio per l'assistenza di persone non autosufficienti appartenenti allo stesso nucleo, ferma restando la valutazione della situazione economica, della rete assistenziale e dei requisiti sanitari, è concesso in misura intera il sussidio di importo maggiore e in misura pari al 50 per cento il sussidio di importo minore.

Art. 8

Presentazione della domanda e aspetti procedurali

1. La domanda volta ad ottenere la concessione del sussidio economico determinato ai sensi dell'articolo 7, è presentata dalla persona che intende assumere la responsabilità dell'assistenza all'ente gestore competente per territorio, individuato ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14. La domanda contiene:

- a) i dati anagrafici del richiedente e della persona non autosufficiente assistita a domicilio;
- b) la dichiarazione che l'assistito risiede da almeno due anni in provincia di Trento;
- c) la dichiarazione che la persona assistita non fruisce di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali e di altri servizi esterni al domicilio ovvero la dichiarazione che fruisce di servizi esterni diversi da quelli socio-sanitari o socio-assistenziali;
- d) la dichiarazione che il richiedente convive stabilmente e/o risiede con la persona assistita ovvero risiede in un comune entro dieci chilometri dall'abitazione dell'assistito;
- e) la dichiarazione di impegno ad assumere la responsabilità dell'assistenza alla persona non autosufficiente e che non vi sono impedimenti all'assunzione di detta responsabilità, nonché la dichiarazione, qualora il richiedente sia un convivente non legato da vincolo di parentela, della residenza presso l'assistito da almeno due anni e della inesistenza di rapporti di lavoro comunque denominati o di collaborazione a titolo oneroso;
- f) la dichiarazione che la domanda è presentata d'intesa con la persona assistita e gli altri familiari;
- g) l'impegno a comunicare ogni variazione relativa ai requisiti che danno titolo al—sussidio economico.

2. L'ente gestore cui è rivolta la domanda, ai fini dell'accertamento della condizione economica, raccoglie le dichiarazioni ICEF relative ai componenti il nucleo familiare da valutare ovvero si avvale delle dichiarazioni ICEF se presenti nel sistema informativo ICEF.

3. L'ente gestore cui è rivolta la domanda per la concessione del sussidio, accertato che il nucleo di riferimento non supera i limiti previsti dall'allegato C, acquisisce, attraverso l'assistente sociale incaricata, gli elementi per la valutazione quali-quantitativa dell'assistenza a domicilio e chiede alla competente unità valutativa multidisciplinare l'accertamento della condizione di non autosufficienza e del bisogno di assistenza, nonché la compatibilità della stessa condizione con l'assistenza assicurata. Ai fini dell'accertamento della non autosufficienza e del bisogno di assistenza il richiedente il sussidio economico presenta all'unità valutativa multidisciplinare, attraverso l'ente gestore di riferimento, la scheda indice di comorbilità (CIRS), compilata dal medico curante della persona non autosufficiente nei cui confronti si assume la responsabilità dell'assistenza.

Art. 9

Concessione ed erogazione dei sussidi economici

1. Alla concessione ed erogazione dei sussidi economici determinati ai sensi dell'articolo 7 provvedono gli enti gestori.

2. I sussidi economici, in presenza dei requisiti richiesti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di concessione ovvero dal primo giorno del terzo mese dalla presentazione della domanda qualora la concessione avvenga oltre il secondo mese successivo alla presentazione della domanda medesima.

3. L'erogazione dei sussidi è disposta in rate mensili posticipate.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3, in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale successivo alla concessione del sussidio, lo stesso è sospeso dopo 30 giorni, anche non continuativi, di ricovero nelle medesime strutture.

5. Gli stessi criteri si applicano in caso di trasferimento temporaneo della dimora dell'assistito ad eccezione del caso in cui lo spostamento, nel territorio provinciale, avvenga unitamente al responsabile dell'assistenza. In questa evenienza il sussidio continua ad essere erogato anche oltre i trenta giorni. Qualora lo spostamento avvenga nell'ambito di un altro ente gestore, è tuttavia necessario che l'ente gestore competente prenda accordi con l'ente gestore interessato per l'eventuale svolgimento delle attività di verifica.

6. Nel caso in cui chi assume la responsabilità dell'assistenza si assenti per brevi periodi di tempo per motivi di sollievo o malattia, continua l'erogazione dei sussidi, ferma restando la permanenza dei requisiti quali-quantitativi dell'assistenza previsti dall'allegato A.

7. La persona che ha la responsabilità dell'assistenza, entro cinque giorni dal verificarsi dell'assenza per i motivi previsti dal comma 6 ovvero dal ricovero o dal trasferimento temporaneo della dimora della persona assistita, deve darne notizia all'ente gestore che ha concesso il sussidio. Qualora ciò non avvenga, il sussidio viene sospeso con effetto immediato dall'accertamento della mancata comunicazione e rimane sospeso per la durata di 30 giorni dopo il rientro dell'assistito nel nucleo.

8. La persona che ha assunto l'assistenza deve comunicare l'eventuale modificazione del suo stato anagrafico e di quello della persona assistita e il venir meno dei requisiti che hanno dato titolo alla concessione del sussidio economico.

Art. 10 **Verifica permanenza requisiti**

1. Gli enti gestori, verificano almeno trimestralmente la permanenza del livello quali-quantitativo dell'assistenza assicurata dalla persona che ha assunto la responsabilità dell'assistenza. Nella attività di verifica l'ente gestore potrà richiedere al distretto sanitario competente la collaborazione del personale sanitario che opera sul territorio, definendo con lo stesso le modalità operative e gli aspetti da monitorare.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, successivo a quello di presentazione della domanda, gli enti gestori riaccertano la condizione economica con riferimento all'anno solare antecedente, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 8.

3. L'accertamento della permanenza delle condizioni di non autosufficienza può essere disposto dall'unità valutativa multidisciplinare in relazione alla possibile evoluzione del bisogno di assistenza o su richiesta dell'ente gestore che eroga il sussidio qualora nell'ambito della verifica del livello quali-quantitativo dell'assistenza siano stati rilevati elementi che contrastano con la condizione di bisogno accertata.

Art. 11
Rideterminazione della misura del sussidio o revoca

1. Qualora a seguito della verifica della permanenza dei requisiti previsti per la concessione del sussidio economico effettuata ai sensi dell'articolo 10, risulti modificata la condizione economica, viene rideterminata la misura del medesimo sussidio con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di riaccertamento. Nel caso in cui si verificano variazioni nella composizione del nucleo complessivo, la misura dei sussidi viene rideterminata nel corso dell'anno e decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della variazione.

2. Qualora sia accertata dall'unità valutativa multidisciplinare una situazione di bisogno che comporti la rideterminazione della misura del sussidio, questa ha effetto dal giorno in cui viene accertata la nuova condizione.

3. Qualora venga meno uno dei requisiti previsti per la concessione del sussidio economico, diverso da quello contemplato al comma 1, lo stesso è revocato dal giorno in cui non sussiste più il requisito medesimo.

Art. 12
Disposizioni transitorie per l'accertamento della non autosufficienza e del bisogno di assistenza

1. In attesa dell'estensione degli ambiti di attività delle unità valutative multidisciplinari, l'accertamento della condizione di non autosufficienza ed il bisogno di assistenza sono effettuate dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata da medici specialistici in relazione alle fasce di età delle persone da accertare e dall'assistente sociale referente per la valutazione quali-quantitativa dell'assistenza erogata a domicilio. Detta commissione potrà operare anche a livello decentrato.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELL'ASSISTENZA A DOMICILIO

La valutazione quali-quantitativa dell'assistenza a domicilio è effettuata da parte dell'unità valutativa multidisciplinare istituite ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera e) della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, sulla base degli elementi raccolti dall'assistente sociale dell'ente gestore competente per territorio, tenuto conto del grado di non autosufficienza e del bisogno di assistenza accertato in base ai criteri di cui all'allegato B.

L'assistente sociale incaricata della raccolta degli elementi per la valutazione quali-quantitativa dell'assistenza accerta comunque che l'attività di assistenza e di cura a domicilio sia assicurata a tempo pieno e per tutte le prestazioni individuate.

La raccolta degli elementi per la valutazione avviene sulla base di una apposita scheda di rilevazione predisposta dal Servizio Attività socio-assistenziali e dei dati contenuti nella tabella 1 di seguito riportata. Detta tabella individua una serie di attività per le quali si deve indicare la capacità o meno dell'assistito di provvedere autonomamente e l'intensità della prestazione assicurata dai vari componenti della rete assistenziale di riferimento. Alcune di esse, quelle segnate con *, sono considerate essenziali per la valutazione del bisogno di assistenza accertato dall'unità valutativa multidisciplinare. L'intensità delle prestazioni deve essere indicata utilizzando i codici delle tabelle 2 e 2.1.

Tabella 1. Attività dichiarata dalla persona che ha assunto la responsabilità dell'assistenza con l'indicazione dell'intensità per rapporto ai diversi soggetti coinvolti

	assistito	Coniuge parenti, affini e/o altre persone convi- venti	Parenti e affini non convi- venti	Collabo- ratori esterni retribuiti	Volon- tari	Servizi	Altri
Preparazione pasti*							
Pulizia della casa							
Lavanderia							
Effettuazione acquisti							
Alimentazione*							
Bagno*							
Igiene personale*							
Abbigliamento*							
Uso del WC							
Assunzione medicinali (se pertinente)*							
Uscite dal domicilio							
Deambulazione*							
Gestione del denaro							
Disbrigo pratiche, rapporti con istituzioni							
Cura relazioni							
Sorveglianza diurna*							
Sorveglianza notturna*							

Tabella 2 - Valori per la definizione del grado di autonomia dell'assistito dichiarata dal richiedente il sussidio

0	Mai
1	Qualche volta
2	Parzialmente autonomo
3	Completamente autonomo

Tabella 2.1 - Valori per la definizione della intensità delle prestazioni dei soggetti coinvolti dichiarata dal richiedente il sussidio

0	Mai
1	Qualche volta
2	Giornalmente, a metà tempo.
3	Giornalmente, a tempo pieno o comunque al bisogno.

L'attività di assistenza risulta insufficiente qualora non sia complessivamente garantita, anche attraverso l'apporto di soggetti esterni, lo svolgimento delle attività indicate nella tabella 1. Nel caso in cui in alcune attività l'assistito risulti autonomo o parzialmente autonomo il criterio sopra indicato si applica per le prestazioni che richiedono l'aiuto di terzi.

Nel caso in cui l'attività di assistenza sopra individuata risulti insufficiente non si procede all'accertamento della non autosufficienza e alla valutazione del bisogno di assistenza.

Per quanto riguarda la scheda di rilevazione degli ulteriori elementi per la valutazione quali-quantitativa dell'assistenza assicurata a domicilio si individuano nello specifico i seguenti contenuti:

- 1) Dati anagrafici del richiedente il sussidio, dell'assistito e dei componenti il nucleo allargato;
- 2) Informazioni sui soggetti coinvolti:
 - persone che vivono con l'assistito e relativo rapporto di parentela, affinità o convivenza, condizione professionale;
 - persone conviventi che svolgono l'attività di assistenza: impegno giornaliero e settimanale;
 - parenti o affini, non conviventi, che svolgono attività di assistenza: rapporto di parentela, età, impegno assistenziale giornaliero e settimanale, condizione professionale;
 - altre persone, non conviventi, che svolgono l'attività di assistenza: età, impegno giornaliero e settimanale, condizione professionale e titolo prestazioni (volontarie o retribuite);
 - persone che assicurano l'attività di assistenza in caso di sostituzione urgente della persona che svolge l'attività di cura;
 - interventi dei servizi socio-assistenziali e/o sanitari di cui la persona assistita attualmente beneficia: tipo intervento, frequenza;
 - da quanto tempo viene svolta l'attività di assistenza dichiarata;
- 3) Situazione abitativa dell'assistito:
 - dislocazione abitazione;
 - presenza barriere architettoniche;
 - disponibilità stanza per la persona assistita
 - presenza riscaldamento nei locali utilizzati dalla persona assistita;
 - dislocazione servizi igienici e presenza ausili specifici;
 - igiene dell'abitazione;
- 4) Relazione sintetica contenente:
 - informazioni integrative relative ai soggetti coinvolti, alla persona assistita e alla sua condivisione del progetto assistenziale, alla idoneità della persona che ha assunto la responsabilità dell'assistenza, alla situazione ambientale, al clima relazionale e alla socializzazione della persona assistita, alla organizzazione della giornata della persona assistita, nonché informazioni relative ai progetti assistenziali e/o occupazionali eventualmente in essere;
 - la dotazione di protesi ed ausili;
 - eventuali altri elementi da tenere in considerazione in sede di accertamento della non autosufficienza e del bisogno di assistenza o nella attività di verifica da disporre in un momento successivo;
 - le informazioni date per l'accesso ad altri servizi o benefici.

CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI ASSISTENZA

1. Accertamento della non-autosufficienza

L'accertamento della non-autosufficienza ai fini dei sussidi economici richiede valutazioni specifiche in funzione dell'età dei soggetti:

- I. Anziani (oltre 65 anni)
- II. Adulti (18 fino a 65 anni)
- III. Età evolutiva (fino a 18 anni)

ad I.:

Per gli **anziani** viene utilizzato l'approccio VAMA (Valutazione Multidimensionale dell'Anziano)^{1 2}, che si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Area Sanitaria
- b) Area cognitiva orientativa (Short Portable Mental Status Questionnaire SPMSQ)
- c) Area funzionale: indice di Barthel – (ADL)
- d) : indice di Barthel - Mobilità

ad II.:

Per gli **adulti** sono sostituiti i test VAMA area sanitaria e area cognitiva:

- a) Performance lavorativa (Grado Invalidità Civile)
- b) Area cognitiva (Mini-Mental State MMS)
- c) Area funzionale: indice di Barthel – (ADL)
- d) : indice di Barthel - Mobilità

ad III.:

Per l'**età evolutiva** si effettua una valutazione del grado di disabilità attraverso un'analisi delle condizioni cognitive, relazionali, neurologiche con le metodologie proprie della neuropsichiatria infantile.

I test usati

I test della valutazione multidimensionale sono riconosciuti e validati a livello scientifico. Ciascun test produce un totale di punteggio con il quale si può assegnare un grado di "severità" per l'aspetto valutato. Si prevedono tre gradi di severità:

- 1. basso - buono stato
- 2. intermedio - medio deterioramento

¹ A. Franci, M. Corsi, *Classificazione degli utenti nelle case per anziani*; A. Franci, G. Buscaglia, *Indicatori di dipendenza delle persone anziane*. 'Metodologie per gli operatori salute' n. 8, Padova, Ed. SUMMA, 1990.

² A. Franci, M. Corsi, *Validità ed affidabilità delle scale di dipendenza di anziani e disabili*. 'Metodologie per gli operatori della salute' n. 10, Padova, Ed. SUMMA, 1992.

3. elevato - grave deterioramento

Le cifre indicanti il grado di severità servono poi per l'assegnazione del profilo.

Indice di Barthel – (ADL) I.c), II.c)

Il punteggio dell'indice di Barthel (ADL)³ viene classificato:

1. 0 – 14
2. 15 – 49
3. 50 – 60

Indice di Barthel – Mobilità I.d), II.d)

Il punteggio dell'indice di Barthel mobilità³ viene classificato:

1. 0 – 14
2. 15 – 34
3. 35 –

Area sanitaria I.a)

Il punteggio dell'area sanitaria per gli anziani si raggruppa come segue:

1. 0 – 14
2. 15 – 24
3. 25 –

Performance lavorativa II.a)

La performance lavorativa per gli adulti prende come riferimento il grado d'invalidità civile suddividendolo:

1. 0 – 66%
2. 67% - 100%
3. 100% + indennità di accompagnamento

SPMSQ I.b)

Il punteggio del Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)⁴ per gli anziani viene classificato:

1. 0 – 4
2. 5 – 7
3. 8 – 10

MMS II.b)

³ F.I. Mahoney, D.W. Barthel, *Functional Evaluation: the Barthel Index*. Mar. St, Med, J., 1965; 14; pp.61-65.

⁴ E. Pfeiffer, *Journal of American Geriatrics Society*, oct. 1975, vol. 23, n. 10, pp. 433-441.

Il punteggio del Mini-Mental State⁵ per gli adulti viene classificato:

1. 24 – 30
2. 20 – 23
3. 0 – 20

La valutazione neuro-psichiatrica III.

La valutazione neuro-psichiatrica dei soggetti in età evolutiva produce le tre classi:

1. normale
2. difficoltà lieve – media
3. difficoltà grave / incapacità

2. La valutazione del bisogno di assistenza

La valutazione del bisogno di assistenza per adulti e anziani si basa su una classificazione della riduzione dell'autonomia del soggetto. Il bisogno di assistenza cresce con il decrescere dell'autonomia fino ad un bisogno molto elevato in caso della non-autonomia totale. La "non-autonomia" è intesa come "incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita".

La classificazione del bisogno di assistenza nella valutazione multidimensionale avviene attraverso l'identificazione di un certo numero di livelli confrontabili. Questi livelli descrivono dei profili di "casi tipici".

Il risultato della valutazione dell'età evolutiva produce invece direttamente la classificazione ai fini del sussidio economico: solo la classe di difficoltà grave /incapacità potrà accedere al beneficio identificando il corrispondente bisogno come un "bisogno di assistenza elevato".

⁵ M.F. Folstein, S. Folstein, Mc. Hugh, Mini-Mental State.

I profili

Le valutazioni per gli adulti e per gli anziani si basano sulla individuazione dei profili proposti nella VAMA, tralasciando l'aspetto della rete sociale, che entra successivamente.

Tabella 1. Assegnazione dei profili utilizzati

	CODICE PROFILO	a) bisogno di cure/performance lavorativa		b) funzioni cognitive		c) ADL		d) mobilità	
		da	a	da	a	da	a	da	a
❖	01	3	3	1	3	3	3	3	3
❖	02	3	3	3	3	2	2	3	3
❖	03	1	2	1	3	3	3	3	3
❖	04	1	2	3	3	2	2	3	3
❖	05	1	2	1	3	3	3	3	3
➤	06	1	2	2	3	2	3	1	1
❖	07	3	3	3	3	3	3	1	2
		3	3	3	3	2	2	2	2
		3	3	2	2	3	3	1	1
		3	3	3	3	2	2	1	1
➤	08	1	2	2	3	1	3	2	2
❖	09	3	3	1	2	3	3	2	2
➤	10	1	2	2	3	2	3	1	1
➤	11	1	3	3	3	1	1	3	3
➤	12	3	3	3	3	1	1	2	2
•	13	1	3	3	3	1	1	1	1
➤	14	1	3	1	1	3	3	1	1
•	15	3	3	1	2	1	1	1	3
➤	16	1	2	2	2	1	2	3	3
		1	2	1	1	2	2	3	3
➤	17	3	3	1	2	2	2	1	3
➤	18	1	2	1	1	3	3	2	2
		1	2	1	1	2	2	1	2
•	19	1	2	1	1	1	1	3	3
•	20	1	2	1	1	1	1	2	2
•	21	1	2	1	2	1	1	1	1

Con i tre livelli di ciascun test si creano ventun profili di casi simili. I profili raggruppano le combinazioni di risultati (classi 1, 2 o 3 dei test singoli) teoricamente possibili in casi simili, ma anche plausibili. Il profilo n. 21, "autonomo, lucido o con iniziale deterioramento" (che non presenta un bisogno di cura particolare) ha quasi solo valori "normali" (= 1). Il profilo n. 01, il "più grave" identificato come "totalmente dipendente, necessita di cure intense" ha quasi tutti i risultati "elevati" (= 3).

Un ordinamento di tutti questi profili in classi di bisogno di assistenza permette di individuare l'ammontare di impegno necessario per assistere il soggetto.

In prima applicazione i profili sono raggruppati in:

- nessun bisogno particolare di assistenza: profili (13, 15, 19, 20, 21)
- bisogno elevato di assistenza: (06, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18)
- ❖ bisogno molto elevato di assistenza: (01, 02, 03, 04, 05, 07, 09)

Le Unità Valutative Multidisciplinari possono riconsiderare la valutazione risultante in modo automatico in base all'ordinamento dei profili individuato in prima applicazione, indicando i motivi che giustificano la relativa decisione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ASSISTENZA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI A DOMICILIO

1. DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPLESSIVO

1.1. L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione economica è il nucleo familiare, di seguito indicato come "nucleo familiare complessivo", composto da:

- a) soggetto che si assume la responsabilità dell'assistenza;
- b) eventuale coniuge del soggetto di cui alla lettera a), purché non sia legalmente ed effettivamente separato;
- c) persone fiscalmente a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) altri familiari conviventi con il soggetto di cui alla lettera a) anche se non fiscalmente a carico dello stesso[♦];
- e) soggetto che necessita di assistenza;
- f) coniuge del soggetto di cui alla lettera e) purché non sia legalmente ed effettivamente separato;
- g) persone fiscalmente a carico dei soggetti di cui alle lettere e) e f).

2. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

2.1. La valutazione della condizione economica del nucleo familiare complessivo è effettuata sulla base del modello riguardante il sistema esperto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 534 di data 16.03.2001, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 di data 24 maggio 2005 per la dichiarazione sostitutiva ICEF e delle specificazioni relative alla ponderazione e alla valutazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare complessivo indicate nel punto 3.2.

3. DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE (ICEF)

3.1. Periodo di riferimento del reddito e del patrimonio

3.1.1 Il reddito dei componenti il nucleo familiare complessivo è valutato con riferimento alla situazione del secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, mentre è valutato con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda del sussidio per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre.

♦ per "altri familiari conviventi" si intendono i soggetti legati da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (ex articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223).

3.1.2 Il patrimonio del nucleo familiare complessivo è valutato con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

3.1.3. Gli anni successivi a quello di presentazione della domanda, è riaccertata la condizione economica con riferimento all'anno immediatamente precedente ed è rideterminata la misura dei sussidi, con decorrenza dal 1° luglio.

3.2. Valutazione del reddito e del patrimonio

3.2.1 Il reddito del nucleo familiare complessivo è dato dalla somma dei redditi dichiarati in base al modello di dichiarazione ICEF approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 di data 24 maggio 2005 seguendo le relative istruzioni. Dal reddito così calcolato si detrae sia l'indennità di accompagnamento goduta dall'assistito (poiché la stessa è concessa al solo titolo della minorazione in relazione al bisogno di assistenza accertato) sia il sussidio economico disciplinato dalle presenti Disposizioni.

3.2.2. Il patrimonio del nucleo familiare complessivo viene abbattuto di una franchigia di euro 25.000,00 e concorre nella misura del 20% sino ai primi 50.000,00 euro oltre la franchigia e nella misura del 60% per gli importi successivi. La franchigia di euro 25.000,00 è aumentata da una ulteriore franchigia pari alla differenza - se positiva - tra euro 25.000,00 ed il valore catastale dei fabbricati eventualmente posseduti, ivi compresa l'abitazione principale.

3.2.3 Gli immobili gravati da diritto reale a favore di estranei al nucleo familiare complessivo sono valutati in base alla normativa sull'imposta di registro.

3.2.4. L'indicatore della condizione economica familiare (**ICEF**) del nucleo complessivo è calcolato con la formula seguente:

$$C = R + P - R \times P$$

3.2.5 Il procedimento di calcolo dei valori del reddito e del patrimonio da inserire nella formula di cui al punto 3.2.4. è quello di seguito riportato.

- a) si sommano tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare complessivo pesati in base alle relazioni di parentela indicate nella tabella 1 e in base alle tipologie di reddito indicate nella tabella 2;
- b) si sottrae la somma degli elementi deducibili pesati in base alle relazioni di parentela indicate nella tabella 1;
- c) il risultato ottenuto viene definito "reddito netto complessivo";
- d) si sommano tutti gli elementi del patrimonio dei componenti il nucleo familiare complessivo pesati in base alle relazioni di parentela indicate nella tabella 1. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, i

primi 5.000 euro di ogni singolo componente possono essere non dichiarati nella dichiarazione ICEF e, comunque, se lo sono, non sono valutati;

- e) il risultato ottenuto viene definito "patrimonio complessivo";
- f) alla somma del patrimonio complessivo, di cui alla lettera f), sono applicate le franchigie e le percentuali di cui al punto 3.2.2, tenendo conto anche di quanto ivi previsto per la mancata residenza in abitazione di proprietà, ed il risultato ottenuto viene definito "patrimonio del nucleo complessivo espresso in reddito equivalente";
- g) la misura normalizzata (**R**) del reddito netto complessivo di cui alla lettera c), è calcolata con la formula seguente:

$$\text{reddito netto complessivo} / \text{reddito di riferimento}$$

nella quale il "reddito di riferimento" è pari a 50.000 x la scala di equivalenza di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2001, n. 534; se il valore di **R** ottenuto è superiore a 1 si considera un valore pari a 1;

- h) la misura normalizzata (**P**) del "patrimonio del nucleo espresso in reddito equivalente", di cui alla lettera g), è calcolata con la formula seguente:

$$\text{patrimonio} / \text{patrimonio di riferimento}$$

nella quale il patrimonio è il "patrimonio del nucleo complessivo espresso in reddito equivalente", di cui alla lettera g), il "patrimonio di riferimento" pari a 50.000 x la scala di equivalenza di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2001, n. 534; se il valore di **P** ottenuto è superiore a 1 si considera un valore pari a 1.

4. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI SUSSIDI

4.1 La misura del sussidio viene determinata nel seguente modo:

- a) si considera un reddito di riferimento del nucleo complessivo, determinato per una persona pari a 8.200,00 euro e per più persone moltiplicando tale importo per il valore della scala di equivalenza di cui la scala di equivalenza di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2001, n. 534;
- b) l'importo del reddito complessivo di riferimento, di cui alla lettera a), è trasformato in indicatore della condizione economica, secondo la formula di cui al punto 3.2.4., nella quale **P** è uguale a zero ed **R** è la misura normalizzata del reddito di riferimento complessivo di cui alla medesima lettera a), calcolata secondo la formula di cui al punto 3.2.5., lettera h);
- c) se l'indicatore (ICEF) di cui al punto 3.2.5 è inferiore o uguale all'indicatore di cui alla lettera b), il sussidio è uguale all'importo massimo previsto al punto 4.1;
- d) se l'indicatore (ICEF) di cui al punto 3.2.5 è superiore all'indicatore di cui alla lettera b), il sussidio è determinato secondo quanto stabilito dai punti 4.2, 4.3 e 4.4.

4.2. I sussidi sono dovuti nella misura **massima** prevista dall'articolo 7 in relazione al bisogno di assistenza accertato, se il nucleo familiare complessivo ha un indicatore della condizione economica, come definito al punto 2, inferiore o uguale a quello corrispondente al reddito complessivo di riferimento, come definito al punto 4.1., lettera a).

4.3. I sussidi sono dovuti nella misura **minima** prevista dall'articolo 7, se il nucleo complessivo ha un indicatore della condizione economica uguale a quello corrispondente ad un reddito netto complessivo pari alla somma del reddito complessivo di riferimento, come definito al punto 4.1., lettera a) e dell'importo massimo del sussidio stabilito dall'articolo 7 per il bisogno di assistenza definito "molto elevato".

4.4. Se il nucleo complessivo ha un indicatore della condizione economica superiore a quello che dà diritto al sussidi nella misura massima, prevista dal punto 4.1 e inferiore a quello che dà diritto al sussidio nella misura minima, prevista dal punto 4.2, l'intervento economico è determinato con interpolazione lineare tra la misura massima del sussidio e quella minima.

4.5. Non spetta alcun sussidio se il nucleo complessivo ha un indicatore della condizione economica superiore a quello previsto dal punto 4.2, che dà diritto al sussidio nella misura minima.

4.6. Gli importi dei sussidi calcolati con le modalità di cui al punto 4.3 sono arrotondati per eccesso o per difetto ai centesimi di euro.

5. CONTROLLI

5.1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono annualmente effettuati controlli - anche a campione - avvalendosi delle informazioni in possesso degli enti gestori nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione.

5.2. I nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere sono comunicati d'ufficio all'Autorità giudiziaria. Inoltre sono rideterminate le diverse misure dei sussidi e sono recuperate le quote erogate in eccesso aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese.

TABELLA 1

<i>Parentela</i>	<i>Peso reddito</i>	<i>Peso patrimonio</i>
beneficiario	100	100
assistito	100	100
coniuge del beneficiario non separato legalmente	100	100

coniuge dell'assistito non separato legalmente	100	100
convivente more uxorio	100	100
parente o affine di 1° grado	100	100
parente o affine di 2° grado	50	50
parente o affine di 3° o 4° grado	30	30
altro convivente	30	30

TABELLA 2

lavoro dipendente e assimilati	90%
lavoro autonomo e impresa	95%
pensione	100%